

Rep. S.P. 100

## **Convenzione disciplinante la realizzazione e la gestione del Centro di Raccolta (CR) del Comune di Castelfondo.**

Premesso che:

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito della Comunità della Val di Non viene gestito dalla Comunità stesso su conforme affidamento da parte dei Comuni;
- la Comunità della Val di Non provvede alla gestione del suddetto servizio in esecuzione e nel rispetto delle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 05.02.1997 n. 22, alla L.P. 14.04.1998 n. 5, al vigente Regolamento della Comunità per la gestione dei rifiuti solidi urbani e al vigente Piano di riorganizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e connesse raccolte differenziate;
- il citato Piano di riorganizzazione del servizio, da ultimo modificato con deliberazione Assembleare n. 20 di data 15.07.2011, prevede, nei suoi vari aspetti, anche la realizzazione e definitiva di una serie di Centri di Raccolta (CR), tra cui quello del Comune di Castelfondo;
- l'art. 24, comma 8, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. ("Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino") prevede l'istituzione di un Fondo unico, ripartito per territori, per il finanziamento delle spese di investimento delle Comunità, comprendente sia gli investimenti considerati rilevanti dalla programmazione di Comunità, sia quelli di interesse specifico di singoli Comuni;
- i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale per gli anni 2010 e 2011 hanno stabilito che le modalità di sostegno finanziario dell'attività di investimento degli Enti Locali da parte della Provincia non possono prescindere da quanto previsto in materia di finanza locale dalla legge di riforma istituzionale, ovvero dall'istituzione di un Fondo unico ripartito per territorio;
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1933 di data 08.09.2011, ha approvato la quantificazione del budget territoriale delle singole Comunità e quindi anche quello della Comunità della Val di Non, che ammonta ad euro 17.616.082,24=, nonché i criteri generali di riparto del suddetto budget;
- con la stessa deliberazione, la Giunta provinciale ha previsto anche la possibilità per ciascun territorio di dettagliare ulteriormente i criteri generali sopra indicati ai fini della valutazione delle richieste di finanziamento a valere sul budget territoriale attraverso l'adozione – entro il termine del 15.10.2011 – di uno specifico provvedimento da parte della Giunta della Comunità, d'intesa con i 2/3 dei componenti della Conferenza dei Sindaci rappresentativi della maggioranza della popolazione del territorio;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla suddetta deliberazione della Giunta provinciale, la Giunta della Comunità, dopo avere ottenuto il parere positivo della Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 13.10.2011, con propria deliberazione n. 127 di data 13.10.2011, ha approvato i criteri di dettaglio per il riparto del budget territoriale assegnato alla Val di Non a valere sul FUT;
- detti criteri di dettaglio individuano una serie di priorità per il riparto del budget tra i Comuni e la Comunità, ed in particolare, nell'ordine delle priorità di intervento, sono previste "opere strategiche", tra le quali vengono individuati i Centri di Raccolta (CR).

Tutto ciò premesso,

tra la **Comunità della Val di Non**, rappresentata dal Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale, ing. FRANCESCO ZAMBONIN, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta della Comunità n. 03 di data 24.01.2012 e il **Comune di Castelfondo**, rappresentato dal Sindaco pro tempore avv. NADIA IANES, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 di data 26.01.2012, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ART.1**

La Comunità della Val di Non, di seguito denominata Comunità, provvede attraverso il proprio Servizio tecnico e tutela ambientale alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva, così come previsto dalla L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss. mm., del Centro di Raccolta (CR) del Comune di Castelfondo, di seguito denominato Comune, da realizzare sulle pp. ff. 1653/2, 1656, 1652, 1651/2, 1650/2 e 1653/1- C.C. Castelfondo.

La Comunità provvede, altresì, ad esperire le procedure per l'aggiudicazione dei lavori, adottando i relativi atti ed acquisendo le necessarie autorizzazioni, nonché a stipulare il contratto per la esecuzione dei medesimi.

La Comunità provvede, infine, attraverso il proprio Servizio tecnico e tutela ambientale alla direzione e contabilità dei lavori sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

## **ART. 2**

La spesa per la realizzazione del Centro di Raccolta (CR) - ivi compreso l'acquisto delle necessarie attrezzature mobili quali containers, cassonetti, contenitori e simili - viene coperta con il FUT di cui all'art. 24, comma 8, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1933 di data 08.09.2011 per la Comunità della Val di Non.

A tal fine la Comunità è autorizzata a presentare per conto del Comune la documentazione, di natura tecnica ed amministrativa, necessaria ai fini dell'ottenimento del finanziamento nonché ad introitare quest'ultimo.

## **ART. 3**

La gestione del Centro di Raccolta (CR) è affidata alla Comunità e viene svolta secondo le modalità e in conformità alle previsioni contenute nel vigente regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, nel vigente strumento di pianificazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nel capitolato speciale di appalto del medesimo servizio.

Nella gestione del Centro di Raccolta (CR) la Comunità si attiene ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla L.P. 14.04.1998 n. 5 ("Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti") e dal vigente piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

## **ART. 4**

A compenso delle prestazioni tecniche di cui al precedente art. 1, la Comunità erogherà al personale interessato la quota prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali per le attività di progettazione e di direzione lavori.

## **ART. 5**

Tutti i materiali conferiti presso il Centro di Raccolta (CR) sono prelevati dalla Comunità attraverso la ditta appaltatrice del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e il Comune si impegna a non commercializzare in proprio o a consentire che altri commercializzino i suddetti materiali.

## **ART. 6**

Il Comune e la Comunità si impegnano ad attivare idonee forme di consultazione al fine di verificare il corretto funzionamento del Centro di Raccolta (CR) e di analizzare e risolvere le eventuali problematiche inerenti il funzionamento stesso.

## **ART. 7**

La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla sottoscrizione della medesima.

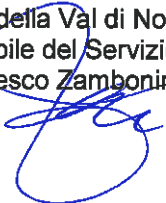
## **ART. 8**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione si rimanda alle norme di legge statali e provinciali in materia raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché alle norme contenute nel vigente regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, nel vigente strumento di pianificazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nel capitolato speciale di appalto del medesimo servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cles, li 27.01.2012

Comunità della Val di Non  
Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale  
Ing. Francesco Zambonin



Comune di Castelfondo  
Sindaco del comune di Castelfondo  
avv. Nadia Ianes

